



ASSESSORATO AL COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE,
MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Ripartizione
Sviluppo Economico

POS Attività Produttive - Ufficio finanziamenti alle imprese

9° BANDO MAP

**PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE
PICCOLE IMPRESE PER INTERVENTI IN AREE DI DEGRADO URBANO
E SOCIALE – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI – CRITERI DI
VALUTAZIONE E SELEZIONE**

Normativa di riferimento:

- Decreto del Ministero delle Attività Produttive (MAP) 14 settembre 2004, n. 267 (*“Regolamento recante modificazioni al D.M. 1° giugno 1998, n. 225, concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani”*)
- Art. 72 (*“Fondi rotativi per le imprese”*), legge 27 dicembre 2002, n. 289
- Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (*“de minimis”*)

INDICE

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Finalità del bando

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Soggetti destinatari

Art. 5 - Attività economiche ammesse ed escluse

Art. 6 - Domande non ammissibili

Art. 7 - Localizzazione dei progetti di impresa

Art. 8 - Spese ammissibili alle agevolazioni ed escluse

Art. 9 - Agevolazioni previste e modalità di erogazione

Art. 10 - Prestito a tasso agevolato

Art. 11 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Art. 12 - Modalità e criteri per la valutazione e selezione delle domande

Art. 13 - Obblighi dei beneficiari, casi di revoca e rendicontazione dell'intervento

Art. 14 - Vincolo di destinazione

Art. 15 - Rideterminazione proporzionale dell'agevolazione

Art. 16 - Tutela della privacy

Art. 17 - Disposizioni finali

Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Decreto M.A.P. 14 settembre 2004, n. 267 - Decreto direttoriale n. 1/2008/266-1997 - VI Programma

9° BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE PICCOLE IMPRESE PER INTERVENTI IN AREE DI DEGRADO URBANO – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI – CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

Art. 1 - Premessa

1. L'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (*"Interventi urgenti a favore dell'economia"*) prevedeva lo stanziamento di fondi a favore dei comuni capoluogo delle aree metropolitane, come definite dall'art. 22 del D.lgs. n. 267/2000, per sostenere iniziative economiche ed imprenditoriali in zone che presentano particolari caratteristiche di degrado urbano e sociale.
2. Con i suddetti fondi, aventi carattere "rotativo", il Comune di Bari - Ripartizione Sviluppo Economico continua a predisporre e realizzare, in coerenza con l'ancora vigente Decreto MAP 267/2004 (*"Regolamento recante modificazioni al D.M. 1° giugno 1998, n. 225, concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani"*) e l'art. 72, legge 27 dicembre 2002, n. 289, appositi bandi attraverso i quali concedere alle piccole imprese agevolazioni finanziarie, costituite per una metà da un contributo a fondo perduto e per l'altra metà da un prestito a tasso agevolato (dello 0,5% annuo).
3. Tali agevolazioni sono finalizzate allo sviluppo di progetti relativi a piccole imprese in aree di degrado urbano e sociale della città.
4. Le risorse finanziarie per l'attuazione del presente bando rivengono da fondi concessi ed erogati al Comune di Bari nell'ambito dei Programmi di Intervento di cui alla legge n. 266/1997 ed al D.M. 267/2004. Risultano somme residuali del precedente 8° bando, rivenienti da revoche, rinunce, rideterminazione e rimborsi, oltre che dai rimborsi relativi ai precedenti 5°, 6°, 7° e 8° bando, incassati e da incassare dal 21 ottobre 2014 sino al 30 novembre 2015 e oltre.
5. Per tali risorse, che ammontano complessivamente ad € **1.151.359,57**, al netto dell'IVA, risulta prenotato il relativo impegno per il finanziamento del presente bando con apposita determinazione dirigenziale n. 2015/263/01301, firmata digitalmente in data 06/06/2016 e resa esecutiva in data 09/06/2016 con l'apposizione del prescritto visto di regolarità contabile, che ne attesta la copertura finanziaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del D.M. 267/2004 *"entro il secondo anno dalla chiusura dell'esercizio nel quale si è prodotta la disponibilità delle somme stesse"*.
6. Tale dotazione potrà, comunque, essere ulteriormente incrementata in caso di disponibilità finanziarie sopravvenute.

Art. 2 - Finalità del bando

1. Il bando prevede la concessione di agevolazioni a fronte di investimenti in opere murarie e/o lavori assimilati, macchinari, impianti, attrezzature, ampliamenti produttivi, riconversioni e

ristrutturazioni produttive con la finalità di sviluppare iniziative economiche e imprenditoriali.

2. Tali investimenti possono riguardare imprese già esistenti, o essere funzionali all'avvio di nuove imprese, in aree di degrado urbano della città, così come individuate all'art. 7 del presente bando.

3. Il presente bando sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel testo integrale sul sito istituzionale del Comune di Bari: www.comune.bari.it, anche all'interno della sezione Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

4. Per opportuna conoscenza e la più ampia divulgazione e pubblicità, copia del bando verrà inviata, via mail, alla Camera di Commercio, alle Associazioni di Categoria, all'Ordine professionale dei Dottori Commercialisti di Bari, nonché all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di questa Amministrazione.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della corretta e univoca interpretazione del bando, si forniscono le seguenti definizioni:

1. **Progetto di impresa**: è l'elaborato nel quale viene dettagliatamente descritto il programma di sviluppo dell'attività imprenditoriale, o di creazione della nuova attività imprenditoriale, che si intende realizzare grazie alla concessione dell'agevolazione finanziaria richiesta, oggetto del bando. Il progetto di impresa contiene, spiega e quantifica nel dettaglio le eventuali assunzioni, le spese da effettuare, i lavori da eseguire, i materiali e le strumentazioni da acquistare. I relativi costi determinano il costo totale dell'intervento o progetto, che, ai fini del presente bando, è dato dalla somma delle spese ammissibili dichiarate in domanda e tali riconosciute dalla commissione valutatrice.

2. **Ultimazione del progetto**: si intende l'effettuazione di tutti gli interventi, opere edili e non, acquisti, operazioni, attività contemplati in domanda. Inoltre, il progetto si considera ultimato quando tutti i beni finanziati sono stati consegnati e installati e risultano funzionanti. Entro la data di ultimazione del progetto deve essere avviata l'attività finanziata nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge e di regolamento che la disciplinano.

3. **Termine di ultimazione del progetto**: si intende la data entro la quale il progetto deve essere necessariamente ultimato. In applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.M. 267/2004, l'ultimazione del progetto deve avvenire **entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione**, vale a dire dalla data del provvedimento con il quale l'impresa beneficiaria è effettivamente ammessa al finanziamento, che coincide per le prime classificate con la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle imprese ammissibili alle agevolazioni; per quelle ammesse successivamente, in virtù di eventuali scorrimenti della graduatoria, dalla data della determinazione dirigenziale di approvazione del relativo scorrimento.

4. **Destinatari**: soggetti a cui è rivolto il bando, ammessi a presentare domanda, che possono accedere alle agevolazioni finanziarie, come meglio individuati nel successivo art. 4.

5. **Beneficiari**: soggetti che hanno presentato la domanda e ai quali è stata riconosciuta l'agevolazione finanziaria.

6. **Agevolazione finanziaria concessa**: beneficio finanziario concesso all'impresa a seguito della valutazione positiva del progetto di impresa presentato e utilmente collocato in graduatoria.

L'agevolazione finanziaria è composta da due parti di eguale importo:

- contributo a fondo perduto;

- prestito a tasso agevolato (dello 0,5% annuo).

7. **Agevolazione finanziaria erogata:** contributo finanziario effettivamente liquidato e pagato all'impresa beneficiaria, a titolo di anticipazione o saldo.

8. **Micro impresa:** per micro impresa si intende un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, ai sensi dell'art. 2, p. 3, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

9. **Piccola impresa:** per piccola impresa si intende un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, ai sensi dell'art. 2, p. 3, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

10. **Imprenditoria giovanile:** in coerenza con l'art. 1, comma 2, della legge 29 marzo 1995, n. 95, si intendono per "*imprenditoria giovanile*" quelle imprese costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni.

11. **Imprenditoria femminile:** in coerenza con l'art. 53 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, si intendono per "*imprenditoria femminile*" le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi.

12. **Soggetti svantaggiati:** per soggetti svantaggiati si intendono quelli individuati all'art. 2, comma 1, lettera K), del D.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e, più precisamente: qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:

- a) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- b) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o che si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
- c) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
- d) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- e) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
- f) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- g) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- h) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti in caso di persona di meno di 25 anni;
- i) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai

- sensi della legislazione nazionale;
- j) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o un'altra sanzione penale;
 - k) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.

13. **Impresa creativa**: nell'ambito del presente bando, per impresa "*creativa*" si intende un'attività economica caratterizzata da elementi di unicità, novità e originalità, non seriale, che deve essere descritta in maniera precisa, puntuale ed esaustiva nell'elaborato rappresentativo del progetto ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Art. 4 - Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari ammessi a presentare domanda sono:

- a) le piccole imprese già iscritte, alla data di pubblicazione del presente bando, al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
- b) i proponenti di piccole imprese non ancora iscritte alla data di pubblicazione del presente bando al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA, che, ai fini del presente bando, si considerano "*nuove imprese*". Le imprese non ancora iscritte hanno l'obbligo di iscriversi al Registro camerale entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione all'agevolazione.

2. I soggetti destinatari si articolano in:

- piccole imprese in forma individuale;
- piccole imprese in forma societaria;
- cooperative di produzione e lavoro;
- cooperative sociali di cui alle leggi della Regione Puglia nn. 21 del 1° settembre 1993 e 2 dell'11 febbraio 2002.

Art. 5 - Attività economiche ammesse ed escluse

1. Possono essere ammesse a finanziamento esclusivamente le seguenti attività economiche e produttive, purché aventi sede fissa e svolte in locali di cui almeno uno al pianterreno, aperti al pubblico e con accesso e affaccio diretto alla strada:

- a) commercio al dettaglio di vicinato;
- b) artigianato;
- c) somministrazione di alimenti e bevande;
- d) strutture turistico-ricettive;
- e) servizi al cittadino e alle imprese in genere e attività di agenzia di affari.

2. Sono escluse le attività esercitate su area pubblica o all'interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi commerciali o, comunque, ad essi collegate.

3. Inoltre, sono escluse le seguenti attività:

- compravendita di oro, argento e altri metalli e oggetti preziosi usati;
- commercio di armi, munizioni e articoli militari;
- centri scommesse e sale giochi;
- bed&breakfast e affittacamere;

- studi professionali, associati e non;
- agenzie immobiliari e assicurative e/o di intermediazione finanziaria;
- attività esclusivamente on-line e non aventi sede fissa in un locale al pianterreno, aperto al pubblico e con accesso e affaccio diretto alla strada;
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'area "San Nicola" (borgo antico);
- esercizi e/o attività aventi carattere temporaneo o stagionale.

Art. 6 - Domande non ammissibili

1. Fermi restando i requisiti per la partecipazione al presente bando, non sono ammissibili le domande di agevolazione presentate dalle imprese i cui proponenti (in caso di imprese non ancora iscritte), o i cui titolari o soci, salvo i casi di riabilitazione:

- a) sono stati dichiarati falliti;
- b) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- f) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- g) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. In caso di società o cooperative i requisiti morali di cui ai punti precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011. Nel caso di impresa individuale i requisiti suddetti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

3. Non sono ammissibili le domande di agevolazione presentate da associazioni, come pure quelle presentate da imprese che si trovano in stato di liquidazione o sono sottoposte a procedure concorsuali.

4. Non sono ammissibili le domande di imprese che hanno già beneficiato di finanziamenti ai sensi della legge n. 266/1997, anche nell'ipotesi di successiva revoca di detti finanziamenti.

Art. 7 - Localizzazione dei progetti di impresa

1. I progetti di impresa devono essere localizzati all'interno delle aree urbane di seguito descritte e elencate.

2. Con **deliberazione della Giunta Comunale n. 659 del 12 ottobre 2016** di aggiornamento e revisione della precedente delimitazione è stata confermata "la perimetrazione delle aree di degrado

urbano e sociale (...), così come individuate dalla “*Planimetria Generale*” allegata al “*Programma di Intervento per la rivitalizzazione di aree economicamente e socialmente degradate*”, approvato con D.G.C. n. 338/2008, **con i seguenti aggiornamenti:**

- **STRALCIO** di tutto il perimetro del murattiano delimitato dalle seguenti vie: “- a nord C.so Vitt. Emanuele; - a est C.so Cavour; - a sud Ferrovie S.S.; - a ovest via Q. Sella.”;
- **SOVRAPPOSIZIONE E AGGIUNTA DEI SOTTOELENCATI 28 CONTESTI TERRITORIALI**, così come individuati dal “*Documento Programmatico Preliminare al PUG*”, approvato con D.C.C. n. 75/2011:

fra i contesti urbani storici – CUS – del centro storico:

1. **CITTÀ VECCHIA DI BARI (CUS-CS 1)**
2. **CARBONARA (CUS-CS 2)**
3. **CEGLIE (CUS-CS 3)**
4. **LOSETO (CUS-CS 4)**

fra i contesti urbani storici – CUS – di impianto storico:

5. **MADONELLA (porzione di CUS-IS)**

fra i contesti urbani storici – CUS – di impianto storico marginale:

6. **LIBERTÀ (CUS-ISM)**

fra i contesti urbani storici – CUS – di impianto storico dei centri minori:

7. **SANTO SPIRITO (CUS-ISCM 1)**
8. **PALESE (CUS-ISCM 2)**
9. **TORRE A MARE (CUS-ISCM 3)**

fra i contesti urbani consolidati – CUC – per maglie regolari:

10. **PICONE, CARRASSI E S.PASQUALE STORICI (CUC-MR 1)**
11. **PRIMO NUCLEO DI JAPIGIA (CUC-MR 3)**

fra i contesti urbani consolidati – CUC – su trama minuta:

12. **CARBONARA-CEGLIE (CUC-TM)**

fra i contesti urbani consolidati – CUC – periferico:

13. **PRIMO NUCLEO DI S. PAOLO (CUC-P)**

fra i contesti urbani in via di consolidamento – CUVC – per maglie regolari:

14. **SAN GIROLAMO-FESCA (CUVC-MR 1)**
15. **FIERA SAN CATALDO (CUVC-MR 2)**
16. **S.PASQUALE MUNGIVACCA (CUVC-MR 4)**

fra i contesti urbani in via di consolidamento – CUVC – su trama minuta costiero:

17. **SANTO SPIRITO-PALESE (CUCV-TMC 1)**
18. **TORRE A MARE (CUCV-TMC 2)**

fra i contesti urbani marginali – CUM – eterogeneo destrutturato:

19. **MARCONI - VIA NAPOLI (CUM-ED)**

fra i contesti urbani marginali – CUM – omogeneo periferico:

20. **CARBONARA E CEGLIE (CUM-OP)**

fra i contesti urbani marginali – CUM – periferico produttivo:

21. **AREA STANIC (CUM-PP)**

fra i contesti urbani marginali – CUM – periferico di matrice pubblica:

22. **SAN PIO-CATINO (CUM-PMP 1)**
23. **SAN PAOLO (CUM-PMP 2)**
24. **SANTA RITA (CUM-PMP 3)**
25. **LOSETO (CUM-PMP 4)**

fra i contesti periurbani – CP – aperto di transizione:

26. **SANTA CATERINA (CP-AT)**

fra i contesti periurbani – CP – aperto costiero:

27. **COSTA SUD (CP-AC)**

fra i contesti periurbani – CP – insediato costiero:

28. SAN GIORGIO (CP-IC)”.

3. È di competenza della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, in collaborazione con la Ripartizione Sviluppo Economico, l’incarico di procedere all’indicazione nominativa delle vie delimitanti i nuovi perimetri, e, sulla scorta di tali indicazioni, alla realizzazione di una nuova planimetria/rappresentazione grafica aggiornata delle suddette aree di degrado urbano e sociale, da allegare al presente bando, finalizzata e strumentale all’esatta individuazione delle aree finanziabili.

4. Si riporta l’elenco delle vie già ricomprese nella scorsa edizione e confermate:

AREA S. NICOLA:

1) area **S. Nicola** delimitata:

- a nord C.so Vitt. Veneto, C.so De Tullio;
- ad est Lungomare Imperatore Augusto;
- a sud C.so Vitt. Emanuele;
- a ovest P.zza Massari e P.zza Federico II di Svevia.

AREE PERIFERICHE E DI “167”:

1) area **S. Paolo**, comprendente l’intera zona residenziale del S. Paolo.

2) area **Stanic**

Oltre al nucleo residenziale dello I.A.C.P. prospettante la via Bruno Buozzi in corrispondenza di via Cassala, l’area delimitata:

- a nord da via Bruno Buozzi e via Glomerelli - tratto S. Giorgio Martire;
- ad est tratto v.le Giuseppe Tatarella;
- a sud dalla linea della Ferrovia Calabro-Lucana;
- ad ovest dalla Circonvallazione.

3) area **S.Girolamo** delimitata:

- a nord dal mare;
- ad est dal Canale Lamasinata;
- a sud da via Napoli;
- ad ovest dalla Lama Balice.

4) area **Marconi** delimitata dal Lungomare Starita e dalla via Adriatico.

5) area **Mungivacca**, delimitata:

- a ovest dalla via Fanelli e dal prolungamento di via Bissolati;
- a nord da un tratto della cosiddetta Terza mediana bis, dall’area dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII (che vi rimane comunque esclusa) e da una presenza di terziario direzionale;
- a est dal limite orientale dell’area destinata ad attrezzature universitarie e dalla Strada Statale 100;
- a sud dalla Circonvallazione, dalla strada Scanzano e da un tratto dell’asse stradale est-ovest previsto dal P.R.G..

6) area **Japigia** delimitata:

area racchiusa tra la ferrovia sud-est, la Circonvallazione, la linea ferroviaria dello Stato e la

linea che congiunge lo svincolo di Japigia della Circonvallazione alle linee FF.SS..

AREE SEMIPERIFERICHE:

1) area **Madonnella** delimitata:

- a nord da via Imbriani-Piazza Diaz e da via Dalmazia;
- ad est da via F.lli Rosselli;
- a sud dalla linea delle F.F.S.S.;
- ad ovest dalla via De Giosa e da P.zza Luigi di Savoia.

2) area **Libertà** delimitata:

- a nord dal lungomare V. Veneto e da via P. Oreste;
- ad est da via Quintino Sella e via Carducci;
- a sud dalla linea ferroviaria;
- ad ovest da via Tommaso Fiore.

3) area **Picone-Carrassi-S.Pasquale** delimitata:

- a nord dalla linea ferroviaria dello Stato;
- ad est dalla linea ferroviaria sud-est;
- a sud da via Papa Giovanni XXIII, viale G. Di Vittorio, via Orabona e via Cotugno
- ad ovest dalle linee ferroviarie calabro-lucane.

EX FRAZIONI:

1) area **Catino- S.Spirito**

oltre al nucleo di Catino, la zona delimitata:

- a nord dal mare;
- ad ovest da via S. Marco, via Padova, via Savona, via Napoli, via Palermo, via Lucca, via C. Massa;
- a sud dalla linea ferroviaria Bologna-Lecce, C.so Umberto I;
- ad est dal limite della zona di interesse ambientale A2 e dalla via F.lli Mandarino, via Speranza, Vico III Umberto I.

2) area **Enziteto-Palese Macchie**

oltre all'area di Enziteto, la zona delimitata:

- a nord dalla via Ranieri, via Diaz, via Nisio;
- a sud, ad est e ad ovest, dal limite della zonizzazione di rinnovamento urbano B7 di Piano Regolatore;

3) area **Carbonara-Ceglie**, comprendente le due zone di "167" di Carbonara (S. Rita di espansione C2 e l'espansione C1), la "167" di Ceglie e l'area delimitata:

- a nord da via Ponte, via Roppo, via Ospedale Di Venere;
- ad est dalla Ferrovia Sud-Est;
- a sud da Strada La Lamia, via Corticelli;
- ad ovest da via Vaccarella e Torre d'Amore.

4) area **Loseto**

oltre alla zona di "167", l'area comprendente l'intero nucleo residenziale tipizzato dal P.R.G. ad interesse ambientale A2.

5) area **Torre a Mare**

oltre alla zona di "167", l'area delimitata:

- a nord dal mare;
- ad ovest dal limite delle zonizzazioni di Piano Regolatore a completamento B4 ed interesse ambientale A2;
- a sud da via Morelli e Silvati;
- ad ovest dalla Lama Giotta.

5. Si precisa che, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 6, gli immobili prospicienti ambo i lati della carreggiata di strade delimitanti le aree di intervento sono da intendersi ricompresi nelle medesime aree.

6. È stralciata ed esclusa l'intera area Murat, compresa via Sparano, delimitata:

- a nord da C.so Vitt. Emanuele ;
- a est da C.so Cavour ;
- a sud dalle Ferrovie S.S.;
- a ovest da via Q. Sella;

con l'esclusione su entrambi i lati delle strade: C.so Vitt. Emanuele, C.So Cavour e Via Q. Sella.

Art. 8 - Spese ammissibili alle agevolazioni ed escluse

1. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 5 del D.M. 267/2004 sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, purché comunque connesse alla realizzazione del progetto:

- a) studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza nel limite del 10 per cento del programma di investimenti. Tali voci di spesa sono agevolabili anche se effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda;
- b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;
- c) le opere murarie e/o lavori assimilati, compresi quelli per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali, (mentre **non è finanziabile l'acquisto dell'immobile**);
- d) gli impianti, i macchinari, le attrezzature e gli arredi nuovi di fabbrica, funzionali all'attività di impresa (**non è finanziabile l'acquisto di arredi o altri beni usati**);
- e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore;
- g) le spese per l'acquisto di beni con locazione finanziaria sostenute nel periodo compreso tra la data della domanda di partecipazione al presente bando e la data di conclusione del progetto.

2. Non sono ammissibili, anche per le nuove imprese:

- a) le spese di gestione (ad es.: spese relative al personale; all'acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, scorte; spese di locazione; spese per prestazioni di servizi; formazione e qualificazione del personale; ecc.);
- b) rimborsi ai soci e spese autofatturate;
- c) spese per l'acquisto o l'utilizzo di beni usati;
- d) spese accessorie, quali spese notarili, imposte e tasse;
- e) spese per l'acquisto di beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo (anche personale), quali, ad esempio, autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari, personal computer (pc) portatili;
- f) spese per l'acquisto di beni forniti o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o

siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell'impresa o da imprese controllanti, controllate, collegate all'impresa beneficiaria.

4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolabili solo se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale che risultano effettuate entro i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

5. L'ultimazione del progetto deve avvenire **entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione**, vale a dire dalla data del provvedimento con il quale l'impresa beneficiaria è effettivamente ammessa al finanziamento, che coincide per le prime classificate con la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle imprese ammissibili alle agevolazioni; per quelle ammesse successivamente, in virtù di eventuali scorrimenti della graduatoria, dalla data della determinazione dirigenziale di approvazione del relativo scorrimento.

6. Non sono ammessi alle agevolazioni i pagamenti effettuati successivamente alla data di ultimazione del progetto.

Art. 9 - Agevolazioni previste e modalità di erogazione

1. L'Amministrazione comunale concede alle imprese di cui all'art. 4 agevolazioni in misura non superiore al limite degli aiuti *de minimis*, così come definito dal Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006, che recita testualmente: "*L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa, da parte delle autorità nazionali, regionali o locali, non può superare 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari*".

2. Le agevolazioni alle imprese vengono concesse secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) e sulla base dei principi ivi contenuti.

L'agevolazione può coprire, in base a quanto dichiarato in domanda dal beneficiario, sino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili, al netto dell'IVA, con un importo massimo concedibile stabilito in **euro ottantamila (€ 80.000,00)**.

L'agevolazione è costituita da due parti:

- **contributo a fondo perduto**: contributo in conto capitale di importo pari al 50% dell'intera agevolazione;
- **prestito a tasso d'interesse agevolato**: prestito di importo pari al restante 50% dell'intera agevolazione, da restituire in cinque anni, con rate semestrali, al tasso di interesse fisso dello 0,5% annuo.

Le agevolazioni vengono concesse nel rispetto dei limiti imposti dalla regola *de minimis* prevista dalla suddetta normativa comunitaria. Pertanto, per le imprese beneficiarie deve verificarsi che, cumulando detta agevolazione ad altre eventualmente ottenute o richieste e non negate nel periodo di tre esercizi finanziari a decorrere dalla prima concessione, non si superi il limite di 200.000,00 euro. L'impresa è tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni ed, in caso di ammissione al finanziamento, di impegnarsi a non richiederle per il futuro, nonché a rispettare quanto previsto dal regime *de minimis*.

3. In applicazione dell'art. 6, comma 7, del D.M. 267/2004, l'Amministrazione intende avvalersi della possibilità di erogare l'agevolazione mediante liquidazione di anticipazioni, che vengono stabilite con il presente bando nella misura massima del 40%.

4. Su richiesta del beneficiario, l'agevolazione concessa viene erogata in due quote dell'importo, rispettivamente, del 40% dell'intera agevolazione per l'anticipazione e del restante 60% per il saldo, o in un'unica soluzione a saldo.

5. L'erogazione del finanziamento è subordinata:

- alla comunicazione di avvio del progetto, da presentare alla Ripartizione Sviluppo Economico nel termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione all'agevolazione;

- alla prestazione di idonea garanzia a copertura degli importi, di volta in volta, effettivamente erogati (anticipazione e/o saldo; contributo a fondo perduto e/o prestito a tasso agevolato), in applicazione dell'art. 1 della legge n. 348/1982 e successive modifiche e integrazioni (leggi: “*reale e valida cauzione*” ai sensi della lettera a), o “*fidejussione bancaria*” ai sensi della lettera b), o “*polizza assicurativa*” ai sensi della lettera c)), i cui termini e condizioni verranno meglio precisati con apposito successivo provvedimento dirigenziale. Il beneficiario è esonerato dalla prestazione di garanzie nel caso di sua richiesta di erogazione del saldo o dell'intero contributo a fondo perduto in un'unica soluzione, con contestuale restituzione dell'intera quota del contributo in prestito, previa realizzazione del progetto, sua verifica favorevole da parte dell'ufficio ed esercizio dell'attività da almeno sei mesi dalla data di ultimazione del progetto stesso.

6. Su richiesta dell'interessato, la garanzia prestata viene svincolata dal Comune:

- allo scadere del termine di tre anni del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 1, in caso di rimborso anticipato del prestito a tasso agevolato;

- a seguito dell'avvenuta restituzione da parte del beneficiario dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso quinquennale.

7. La richiesta di anticipazione può essere presentata solo da imprese già iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA.

8. Il saldo dell'agevolazione viene erogato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione da parte della Ripartizione Sviluppo Economico della sua richiesta, corredata della rendicontazione finale del progetto. L'erogazione è subordinata alle verifiche sulle spese sostenute dal beneficiario e sull'incremento occupazionale dichiarato nel progetto finanziato e sugli altri elementi oggetto del medesimo progetto e previo esito positivo dell'istruttoria e delle verifiche tecnico-amministrative.

Art. 10 – Prestito a tasso agevolato

1. Per la parte di agevolazione soggetta a rimborso viene determinato un tasso d'interesse agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

2. Il prestito a tasso agevolato viene rimborsato dal beneficiario in 5 anni mediante 10 rate semestrali posticipate, con scadenza della prima rata il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione del saldo del finanziamento.

3. Entro la data delle rispettive scadenze, il beneficiario è tenuto ad effettuare il pagamento delle rate mediante versamento sul conto corrente bancario avente il seguente codice IBAN: IT16R0200804030000102893244, intestato alla Tesoreria del Comune di Bari, con con indicazione della seguente causale: “9 bando MAP – NOME IMPRESA - rimborso prestito – N. RATA: .../10”.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, dal giorno successivo alla scadenza devono essere applicati sulla somma dovuta gli interessi legali e la rivalutazione ISTAT.

5. In caso di due mancati pagamenti delle rate, decorsi trenta giorni dalla seconda scadenza, l'Ufficio comunale avvia il procedimento per la revoca dell'intera agevolazione concessa, che comporta la restituzione di tutte le somme percepite (sia a fondo perduto, che soggette a rimborso), rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali calcolati dalla data di pagamento del saldo a quella di effettiva restituzione dell'agevolazione.

6. Il beneficiario può estinguere anticipatamente il prestito a tasso agevolato, previa comunicazione all'Ufficio Finanziamenti alle Imprese per il ricalcolo dei relativi interessi.

Art. 11 - Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda, redatta secondo il fac-simile (**Allegato B**) al presente bando, deve essere, a pena di esclusione:

- a) sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, o proponente nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del presente bando;
- b) inoltrata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, in un unico plico, contenente tutta la documentazione necessaria, chiuso e sigillato, sul quale deve essere riportata, obbligatoriamente, la seguente dicitura: "**LEGGE 266/1997 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 9° BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE PICCOLE IMPRESE PER INTERVENTI IN AREE DI DEGRADO URBANO**";
- c) spedita nel termine perentorio di centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La data di presentazione della domanda è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comune è esonerato, sin d'ora, da ogni responsabilità per il mancato recapito o eventuali disguidi o ritardi da parte del servizio postale.

2. La domanda deve essere indirizzata a: "Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari - Ufficio Finanziamenti alle Imprese - Piazza Chiurlia, 27 - 70122 BARI".

3. Per la presentazione della domanda le imprese interessate devono utilizzare l'apposita modulistica, allegata al presente bando, reperibile:

- a) sul sito istituzionale del Comune di Bari: www.comune.bari.it, anche all'interno della sezione Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- b) presso l'Ufficio Finanziamenti alle Imprese della Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari - Piazza Chiurlia, 27 - BARI, nei giorni di apertura al pubblico;
- c) presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Bari - via Roberto da Bari, 1 - BARI, nei relativi giorni di apertura.

4. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento d'identità del o dei sottoscrittori, in corso di validità;
- b) relazione illustrativa contenente: il progetto di impresa, il preventivo di spesa e gli elementi di valutazione, redatta sull'apposito modulo (**Allegato C**);
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta sull'apposito modulo (**Allegato D**);
- d) nel caso di **imprese già iscritte al Registro delle Imprese**:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione ed i relativi estremi, nonché eventuali iscrizioni in ulteriori Albi e/o Registri;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione che l'impresa non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, redatta sull'apposito modulo (**Allegato E**);
- e) nel caso di **imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese**:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'attestazione del possesso, da parte del o dei proponenti della nuova impresa, di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione nei previsti Registri e/o Albi ed, in particolare, nel Registro delle Imprese;
- f) nel caso di **società**: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'elenco dei soci che compongono o comporranno la società;
- g) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il **possesso dei requisiti morali** da parte del titolare o legale rappresentante ovvero, in caso di società, anche cooperativa, analoga dichiarazione compilata e sottoscritta da parte di tutti i soci indicati dall'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, redatta sull'apposito modulo (**Allegato F1 o F2**);

- h) stralcio del rilievo aerofotogrammetrico, in scala 1:5.000, nel quale deve essere evidenziata l'esatta ubicazione dell'intervento;
 - i) in caso di recupero e messa a norma di fabbricati fatiscenti, opere murarie e/o lavori assimilati, interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento e simili, esauriente documentazione fotografica, avente data certa successiva alla pubblicazione del presente bando, comprovante lo stato dei locali oggetto degli interventi (N.B. per comprovare la data si suggerisce di inquadrare nelle fotografie dei locali la prima pagina di un quotidiano e la relativa data);
 - j) per le imprese con dipendenti: DURC (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato in data successiva alla pubblicazione del presente bando;
 - k) per le imprese senza dipendenti: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'impresa dichiara di non avere dipendenti.
5. Da parte dello stesso soggetto, persona fisica o giuridica, sia in forma singola che associata, anche se presente solo nella compagine sociale, è ammessa una sola domanda di partecipazione. Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto, anche se presente solo nella compagine sociale, le stesse verranno tutte automaticamente escluse.

Art. 12 - Modalità e criteri per la valutazione e selezione delle domande

1. Nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, le domande spedite e pervenute nei termini previsti dal presente bando verranno esaminate dapprima sotto il profilo dell'ammissibilità formale (e, più precisamente, con riferimento ai seguenti elementi: completezza e conformità della domanda e della relativa documentazione alle prescrizioni del presente bando; possesso delle qualità e dei requisiti di partecipazione previsti da parte del soggetto richiedente; rispetto dei limiti dimensionali dell'impresa; localizzazione dell'intervento in un'area di degrado urbano fra quelle individuate dal bando; settore e tipo di attività agevolabile) da parte di una commissione valutatrice appositamente nominata, con atto dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la spedizione delle domande ed entro i successivi trenta giorni.
2. La successiva valutazione di merito dei progetti di impresa contenuti nelle domande ammesse a seguito dell'attività istruttoria di cui al precedente comma 1, verrà effettuata con l'applicazione dei criteri di valutazione e selezione e relativi punteggi elencati nell'Allegato C al presente bando, al quale si rinvia integralmente.
3. In base al punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto sarà formata una graduatoria delle domande ammissibili.
4. Secondo l'ordine della graduatoria le agevolazioni saranno assegnate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, salvo l'eventuale successivo reperimento di ulteriori disponibilità.
5. A parità di punteggio, la domanda da ammettere all'agevolazione verrà sorteggiata alla presenza degli interessati.
6. In caso di sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è previsto il ricorso allo scorrimento della graduatoria, che resterà valida per diciotto mesi dalla data della sua approvazione con apposito provvedimento dirigenziale.

Art. 13 - Obblighi dei beneficiari, casi di revoca e rendicontazione dell'intervento

1. Le imprese non ancora iscritte, ma ammesse al beneficio, devono iscriversi nel Registro delle Imprese della CCIAA, e, qualora richiesto, nei relativi albi, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, a pena di revoca dell'agevolazione, salvo proroga per comprovata necessità.

2. In ogni caso, gli interventi finanziati devono essere avviati, a pena di revoca dell'agevolazione, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, salvo proroga da parte dell'Ufficio Finanziamenti alle Imprese per comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato.
3. Le imprese ammesse sono tenute a comunicare formalmente e comprovare l'avvenuto avvio del progetto, nonché l'ultimazione dello stesso nei termini e con le modalità previsti nel presente articolo. Sono, altresì, tenute a registrare e conservare a disposizione dell'Amministrazione comunale tutta la documentazione, in originale, relativa alle spese sostenute e finanziate per tre anni dalla data di conclusione del progetto.
4. A pena di revoca dell'agevolazione, i progetti devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione, vale a dire dalla data del provvedimento con il quale l'impresa beneficiaria è effettivamente ammessa al finanziamento, che coincide per le prime classificate con la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle imprese ammissibili alle agevolazioni; per quelle ammesse successivamente, in virtù di eventuali possibili scorrimenti della graduatoria, dalla data della determinazione dirigenziale di approvazione del relativo scorrimento.
5. I beneficiari sono tenuti alla corretta e conforme realizzazione del progetto ammesso a contributo.
6. Nel caso di variazioni o modifiche sostanziali e/o parziale realizzazione del progetto, i beneficiari sono tenuti a richiederne la preventiva autorizzazione all'Ufficio Finanziamenti alle Imprese, che si riserva la facoltà di revoca del contributo, ove le stesse alterino le caratteristiche, gli obiettivi e/o le finalità iniziali del progetto.
7. A pena di revoca dell'agevolazione, i beneficiari sono tenuti a rispettare gli impegni assunti in domanda e utilizzati dalla Commissione valutatrice nell'applicazione dei criteri di valutazione e selezione ed attribuzione dei relativi punteggi. Il mancato rispetto anche di uno solo degli elementi o criteri di valutazione e selezione indicati in domanda e per i quali sia stato attribuito all'impresa il relativo punteggio, è oggetto di specifici controlli in sede di sopralluogo e verifiche finali e determina la revoca dell'agevolazione.
8. A pena di revoca dell'agevolazione, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere le assunzioni dichiarate nel progetto di investimento per almeno 12 mesi effettivi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza dei 12 mesi, per qualunque motivo, si dovrà procedere ad una nuova assunzione quantomeno per la durata minima residuale.
9. I beneficiari devono corrispondere alle richieste di elementi e documentazione integrativa, formulate dall'Ufficio Finanziamenti alle Imprese, entro 30 giorni dalla richiesta stessa. Inoltre, i beneficiari sono tenuti a collaborare con gli uffici comunali competenti nella fase di monitoraggio del programma di finanziamento e a fornire tutte le informazioni eventualmente necessarie alla elaborazione delle relazioni annuali e della relazione finale di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. 267/2004.
10. I beneficiari devono consentire l'accesso in azienda ai funzionari dell'Amministrazione comunale o del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché ai tecnici da questi incaricati del controllo e della verifica della corretta e conforme realizzazione dei progetti.
11. I beneficiari sono tenuti a osservare la normativa vigente in materia di contrattualistica del lavoro e a operare nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza nei luoghi di lavoro e salvaguardia dell'ambiente.
12. I beneficiari sono tenuti a comunicare all'Ufficio Finanziamenti alle Imprese ogni modifica che dovesse intervenire nella compagine sociale, denominazione o rappresentanza legale, fermo restando che non è consentito, di regola, l'ingresso di nuovi soci rispetto a quelli indicati in domanda, salvo quanto previsto al comma 5 del successivo art. 14.
13. Entro trenta giorni dall'ultimazione del progetto i beneficiari devono presentare la richiesta di erogazione del saldo, utilizzando l'apposita modulistica che verrà approntata dall'Ufficio Finanziamenti alle Imprese.

14. Alla richiesta per il pagamento del saldo deve essere allegata apposita relazione descrittiva e dimostrativa del progetto realizzato, unitamente al rendiconto di tutti gli elementi oggetto dell'intervento programmato, compresi i dati sull'incremento occupazionale, e con l'indicazione, per quanto riguarda i macchinari, della presenza produttiva all'interno dell'azienda, nonché tutta la corrispondente documentazione di spesa quietanzata, in originale (ad esempio: fatture quietanzate, ricevute, ecc., oltre alle copie dei relativi ordini di pagamento tramite bonifico bancario), che verrà restituita dopo l'apposizione del timbro con la dicitura: "Spesa finanziata dal Comune di Bari - legge 266/1997 – D.M. 267/2004".

15. Entro e non oltre la data di ultimazione del progetto l'attività finanziata deve essere legittimamente avviata dall'impresa beneficiaria, che, pertanto, deve avere ottenuto tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi o nulla osta comunque denominati, comprese le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, e/o presentato le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) che consentono e legittimano l'esercizio dell'attività, in assenza delle quali il progetto di impresa non si considera concluso.

16. La richiesta di erogazione del saldo deve contenere la dichiarazione del possesso di tali titoli abilitativi e/o documenti ed indicarne gli estremi.

17. Si procede, inoltre, alla revoca dell'agevolazione in caso di fallimento, sottoposizione a procedure concorsuali, liquidazione o scioglimento dell'impresa.

18. Il beneficiario, qualora intenda rinunciare all'agevolazione, deve darne formale comunicazione all'Ufficio Finanziamenti alle Imprese della Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari.

19. In caso di revoca o rinuncia all'agevolazione, i beneficiari sono tenuti a restituire immediatamente al Comune tutte le somme percepite, rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali calcolati dalla data di pagamento del contributo a quella di effettiva restituzione dell'agevolazione.

Art. 14 - Vincolo di destinazione

1. I beni oggetto dell'agevolazione sono sottoposti ad un vincolo di destinazione per i 3 (tre) anni successivi alla data di ultimazione del progetto e, pertanto, in tale periodo non possono essere ceduti, né alienati a qualsiasi titolo, pena la revoca dell'agevolazione stessa, in coerenza con l'art. 7, comma 3, del D.M. 267/2004.

2. I beni oggetto dell'agevolazione non possono essere utilizzati, per tutta la durata dei 3 anni del vincolo di destinazione, al di fuori dell'attività incentivata e della sua sede, come indicata e localizzata in domanda, pena la revoca dell'agevolazione stessa.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto dei vincoli di cui sopra l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere all'Amministrazione comunale, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine al rispetto dei suddetti vincoli di destinazione.

4. Per la durata dei 3 anni del vincolo di destinazione è, del pari, vietata, a pena di revoca dell'agevolazione, qualsiasi cessione o affitto d'azienda, salvo casi fortuiti o di forza maggiore (ad esempio, per decesso, grave malattia o invalidità sopravvenuta del titolare, trasferimento in altra città) e la cessione fra coniugi o parenti entro il 2° grado.

5. Di regola, non è consentito l'ingresso di nuovi soci rispetto a quelli già indicati in domanda sino allo spirare del termine di 3 anni del vincolo di destinazione, fatta eccezione per casi fortuiti o di forza maggiore (ad esempio, decesso o invalidità sopravvenuta di uno o più soci, trasferimento in altra regione, ecc.). È sempre consentita la cessione di quote sociali fra coniugi o parenti entro il 2° grado.

Art.15 - Rideterminazione proporzionale dell'agevolazione

1. Sulla base della spesa sostenuta e rendicontata e della relativa istruttoria dell'Ufficio, qualora il costo finale agevolabile del progetto d'impresa realizzato risulti inferiore a quello indicato in domanda, l'Ufficio Finanziamenti alle Imprese, ove non si incorra nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 6, rideterminerà proporzionalmente l'entità dell'agevolazione, mentre eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'investimento non incideranno sull'ammontare dell'agevolazione stessa.

Art. 16 - Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in ordine ai procedimenti instaurati dal bando ed, eventualmente, collegati, si informa che:

I dati personali, conferiti dall'interessato e dagli altri soggetti eventualmente coinvolti nel su citato procedimento, sono trattati in forma riservata e per finalità strettamente necessarie alla definizione del procedimento medesimo. Gli stessi potranno essere comunicati ad Amministrazioni esterne e/o altri Servizi comunali esclusivamente in base all'emergere dei profili di rispettiva competenza e limitatamente alle informazioni necessarie alla conclusione dell'iter procedurale. La trasmissione dei dati verso le amministrazioni certificanti sarà finalizzata, inoltre, al controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato/i, nonché all'ottenimento di documenti e di informazioni che l'Amministrazione procedente è tenuta ad acquisire d'ufficio, secondo il disposto degli articoli 43 e 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. I dati potranno essere altresì utilizzati, in forma rigorosamente anonima, per l'elaborazione di aggregati statistici.

La conservazione e il trattamento dei dati personali avviene mediante supporti cartacei e informatici, con la collocazione dei registri in appositi archivi, accessibili esclusivamente al personale preposto al Servizio. La consultazione dei database informatici è subordinata all'identificazione, mediante codice Id e password personale o di gruppo utente, degli operatori autorizzati. La trasmissione dei dati avviene per via telematica (*email*), con modalità atte ad assicurare la riservatezza delle informazioni.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del procedimento e non necessita del consenso dell'interessato, secondo il disposto dell'art. 24 del D.lgs. 196/2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*"). In ogni momento resta impregiudicata la facoltà, da parte degli utenti, di esercitare i propri diritti circa la richiesta di conferma dell'esistenza di dati personali, la rettifica e/o l'integrazione dei medesimi, la trasformazione degli stessi in forma anonima ove non necessaria l'identificazione personale, l'opposizione al trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. La presentazione della domanda di agevolazione comporta da parte dell'impresa interessata l'accettazione di tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente bando.

2. Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare o recarsi presso l'Ufficio Finanziamenti alle Imprese della Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari in Piazza Chiurlia, 27, nei giorni di apertura al pubblico - Responsabili del procedimento: Istruttori direttivi amministrativi Eugenia FUMAROLA e Francesco POMES (tel. 080/5773955 - fax 080/5773952 - email: rip.sviluppoeconomico@comune.bari.it - PEC: suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it).